



Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr;
- b. la procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;
- c. i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.

Art. 2 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari

¹ La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettere a–j ODerr, valutata secondo l'articolo 17 capoverso 1 ODerr, deve essere trasmessa all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

² Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare:

- a. una proposta di denominazione specifica;
- b. una descrizione;
- c. la composizione e le specificità;
- d. se del caso, i metodi di analisi;
- e. dati scientifici attestanti che il nuovo tipo di derrata alimentare corrisponde all'articolo 17 capoverso 1 ODerr;

RS 817.022.2

¹ RS 817.02

- f. se del caso, la destinazione d'uso e le condizioni d'uso;
- g. la presentazione e la caratterizzazione;
- h. la procedura di fabbricazione o i metodi di riproduzione e di allevamento.

Art. 3 Domanda di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

¹ La domanda di autorizzazione per un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 ODerr deve essere trasmessa all'USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

² Essa deve contenere le indicazioni seguenti sul nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale:

- a. una proposta di denominazione specifica;
- b. una descrizione;
- c. i dati relativi alla composizione;
- d. il Paese di provenienza;
- e. la documentazione attestante, sulla base dell'esperienza di uso alimentare sicuro, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell'alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell'Unione europea (UE);
- f. se del caso, le condizioni d'uso;
- g. la presentazione e la caratterizzazione.

Art. 4 Rilascio dell'autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. la documentazione di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera e è stata fornita;
- b. le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 ODerr sono adempite.

Art. 5 Decisioni di portata generale per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

¹ Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all'articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. la denominazione specifica;
- b. la descrizione;
- c. il Paese di provenienza;
- d. se del caso, le condizioni d'uso;
- e. se del caso, i requisiti specifici per la caratterizzazione.

² Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale.

³ L'USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.

Art. 6 Nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati senza autorizzazione

¹ Possono essere commercializzati senza autorizzazione:

- a. i nuovi tipi di derrate alimentari di cui all'allegato 1;
- b. i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali di cui all'allegato 2.

² L'USAV:

- a. aggiorna gli allegati se un nuovo tipo di derrata alimentare soddisfa i requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 1 ODerr;
- b. fissa le disposizioni transitorie.

Art. 7 Disposizioni transitorie

¹ Le derrate alimentari che non erano considerate nuovi tipi di derrate alimentari prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che rientrano ora nel suo ambito di applicazione possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione fino al 30 aprile 2018.

² Le derrate alimentari per le quali è presentata una domanda di autorizzazione entro il 30 aprile 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato fino alla decisione relativa alla domanda.

³ Le derrate alimentari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 del regolamento (UE) 2015/2283² possono essere immesse sul mercato fino alla decisione dell'UE soltanto se è comprovato che nell'Unione europea è stata presentata una richiesta di autorizzazione del nuovo tipo di derrata alimentare o che è stato notificato il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale.

⁴ Una lista delle derrate alimentari autorizzate secondo il capoverso 3 è pubblicata su Internet.

² Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione; versione della GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

Allegato I
(art. 6 cpv. 1 lett. a)

Nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione

I nuovi tipi di derrate alimentari elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per l'immissione sul mercato in Svizzera per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.

Derrata alimentare	Prescrizioni da rispettare
<p>Tutte le derrate alimentari:</p> <p>a. autorizzate in base al regolamento (CE) n. 258/97³ oppure che possono essere immesse sul mercato a seguito delle notifiche secondo l'articolo 5 del regolamento suddetto,</p> <p>b. che possono essere immesse sul mercato in base al regolamento (UE) 2015/2283⁴.</p> <p>Sono escluse le derrate alimentari geneticamente modificate.</p>	<p>Le prescrizioni di cui alle singole decisioni di esecuzione e alle notifiche devono essere rispettate. La persona menzionata nella decisione di esecuzione o nella notifica e alla quale è rivolta la decisione o la notifica è considerata titolare dell'autorizzazione. Il prodotto menzionato può essere immesso sul mercato solo da tale persona o, con il suo consenso, da altre persone.</p>
<p>Insetti delle seguenti specie:</p> <p><i>Tenebrio molitor</i> nella fase larvale (larve della farina)</p> <p><i>Acheta domesticus</i> nella fase adulta (grillo domestico)</p> <p><i>Locusta migratoria</i> nella fase adulta</p>	<p>Denominazione specifica</p> <p>La denominazione specifica deve contenere l'indicazione della specie animale, indicante la denominazione comune e scientifica.</p> <p>Se gli insetti sono utilizzati come ingrediente, dev'esserne data indicazione nella denominazione specifica della derrata alimentare.</p> <p>Caratterizzazione</p> <p>Le derrate alimentari che contengono insetti quali ingrediente devono essere caratterizzate per analogia secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁵ concernente le informazioni sulle derrate alimentari.</p> <p>Requisiti</p> <p>Devono provenire da un allevamento.</p> <p>Possono essere immessi sul mercato solo se sono stati sottoposti per un periodo adeguato a un congelamento e a un trattamento termico o a un altro procedimento appropriato che garantisce l'uccisione dei germi vegetativi.</p> <p>Possono essere consegnati interi oppure tritati o macinati.</p>

³ Regolamento (CE) n. 258/97, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1, nella versione più aggiornata e valida nell'UE.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 3.

⁵ RS 817.022.16

Allegato 2
(art. 6 cpv. 1 lett. b)

Nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali che possono essere commercializzati in Svizzera senza autorizzazione

I nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali elencati non necessitano di alcuna autorizzazione per l'immissione sul mercato in Svizzera, per quanto soddisfino i requisiti di cui alla seconda colonna.

Derrata alimentare

Prescrizioni da rispettare

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

